



PROVINCIA DI POTENZA

STATUTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Approvato con Delibera Consiliare n. 02 del 16.02.2015

Testo definitivo adottato con Delibera Assemblea dei Sindaci n. 01 del 10.04.2015

STATUTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I LA PROVINCIA

ARTICOLO 1 AUTONOMIA DELLA PROVINCIA

1. La Provincia di Potenza è ente di area vasta dotato di autonomia: la esercita con l'elezione di secondo livello degli organi rappresentativi dei comuni compresi nel territorio provinciale e la partecipazione attiva dei sindaci alle scelte politiche ed amministrative.

2. La Provincia è dotata, per il perseguimento dei propri fini, di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nell'ambito dell'unità ed indivisibilità della Repubblica, secondo la Costituzione ed i principi fondamentali stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, nonché di autonomia finanziaria di entrata e di spesa nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, delle norme statutarie, dei propri regolamenti.

ARTICOLO 2 FUNZIONI DELLA PROVINCIA

1. La Provincia è titolare di funzioni proprie e di quelle ad essa conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

2. La Provincia svolge le sue funzioni anche attraverso forme di decentramento territoriale e mediante attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle autonomie funzionali presenti sul territorio.

3. Spetta, altresì, alla Provincia per la realizzazione dei propri fini, l'esercizio delle funzioni di interesse provinciale o che riguardino vaste zone intercomunali che non rientrino già tra le attribuzioni istituzionali di altri Enti.

ARTICOLO 3 FINI DELLA PROVINCIA

1. E' compito della Provincia promuovere lo sviluppo della comunità provinciale. Essa orienta verso tale fine l'esercizio della propria autonomia.

2. La Provincia esercita, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, le funzioni amministrative ad essa delegate.

3. In particolare, la Provincia, in armonia con i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato ed in conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie Locali e alla Carta dei Diritti di Nizza, nel rispetto della tradizione culturale e per l'affermazione e la valorizzazione dell'identità storica, civile e morale del popolo lucano, promuove e diffonde i valori alla base

dell'Unione Europea attraverso la cooperazione e la collaborazione tra gli organismi provinciali e le istituzioni comunitarie.

4. La Provincia inoltre:

a. promuove tutte le iniziative finalizzate ad estendere e consolidare la cultura della pace fra i popoli;

b. sostiene il diritto allo studio ed il diritto al lavoro, contribuendo al perseguimento della piena occupazione ed alla rimozione degli ostacoli che si frappongono al diritto al lavoro per tutti, anche attraverso l'istituzione di specifici osservatori per le funzioni di monitoraggio e controllo;

c. opera per la tutela e la promozione della famiglia, in ogni condizione anagrafica, quale nucleo fondamentale della comunità, ed opera altresì per la promozione e tutela della famiglia colpita da atti di violenza;

d. assume iniziative volte a promuovere il rispetto e la valorizzazione della pari dignità sociale tra uomo e donna;

e. realizza le azioni necessarie per rimuovere gli squilibri economici e sociali tra le aree del territorio provinciale e tra i suoi abitanti;

f. interviene per assicurare ai diversamente abili l'inserimento nella vita sociale, nel pieno rispetto del principio di solidarietà;

g. si impegna a contrastare il fenomeno dello spopolamento, assumendo come obiettivo qualificante della propria azione, l'esposizione dei territori della provincia a livelli uniformi di equilibrio economico e sociale, operando in loro favore con un criterio a discriminante positiva;

h. promuove la funzione sociale dell'impresa, l'attuazione di politiche di sostegno a forme di associazionismo economico e di cooperazione e promuove politiche intese a facilitare l'accesso al credito agevolato, a condizioni di pari opportunità;

i. ispira le proprie scelte e la propria azione all'esigenza di concorrere allo sviluppo della comunità provinciale, animata da principi di solidarietà sociale e civile, operando per l'esercizio della cittadinanza attiva da parte di tutti i cittadini, senza distinzione di condizioni personali e familiari, di opinioni politiche, di religione, di lingua, di razza, di sesso e promuovendo le condizioni per l'inclusione sociale;

j. assume le iniziative atte a favorire i gruppi sociali svantaggiati, mirando al loro recupero alla vita civile e sociale ed al loro inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro;

k. pianifica un'adeguata gestione del territorio, proiettata al recupero integrale, allo studio ed alla prevenzione antisismica, anche mediante il risanamento idrogeologico e silvoculturale, per favorire il costituirsi di condizioni ottimali di coesistenza tra gli insediamenti antropici, industriali ed artigiani;

l. preserva e rafforza l'identità regionale della collettività lucana;

m. riconosce la presenza della minoranza linguistica albanese della quale assume la tutela e la valorizzazione promuovendone lo sviluppo e la diffusione;

n. attua le più opportune iniziative per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse materiali ed energetiche del suolo e del sottosuolo, garantendone lo sviluppo ecocompatibile; promuove la vigilanza e la tutela dell'ambiente, anche attraverso lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti energetiche e rinnovabili;

o. promuove la destinazione delle royalties petrolifere

allo sviluppo delle attività economiche ed all'occupazione;

p. Concorre a garantire politiche di smaltimento dei rifiuti conformemente alle direttive Europee;

q. sostiene la realizzazione di un sistema di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, attraverso la valorizzazione del volontariato civile e sociale e dell'associazionismo;

r. promuove l'integrazione etnica e sociale degli immigrati, nel rispetto delle diverse identità culturali e favorisce, a livello internazionale, scambi culturali con altri popoli ed Enti Locali tesi a sviluppare processi di crescita economica e civile;

s. promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed ambientale, nella salvaguardia dei valori morali e civili radicati nella collettività lucana nonché le iniziative rivolte alla promozione della cultura artistica, in particolare quella teatrale, mass-mediale, informatica ed artistica locale;

t. promuove tutte le iniziative finalizzate ad estendere e consolidare la cultura della giustizia e della legalità;

5. La Provincia promuove, altresì, ogni opportuna azione per la promozione delle attività sportive, turistiche, agricole, artigianali ed industriali del territorio, nell'ambito delle iniziative svolte nei settori dello sport e della cultura; la Provincia promuove accordi tesi al coinvolgimento delle realtà territoriali.

CAPO II IL TERRITORIO

ARTICOLO 4 COMUNI DELLA PROVINCIA

1. La Provincia di Potenza è costituita dalla popolazione e dal territorio dei Comuni indicati nell'elenco allegato (Allegato A), la cui delimitazione risulta dall'allegata cartografia (Allegato B). L'elenco e la cartografia costituiscono parte integrante del presente Statuto.

2. Essi si intenderanno modificati, senza necessità di atti di revisione statutaria, solo nell'ipotesi in cui si provveda al mutamento della circoscrizione provinciale a norma dell'art. 133 della Costituzione, o si provveda, con leggi regionali, alla istituzione di nuovi Comuni ed alla modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni, o alla unione di due o più Comuni.

ARTICOLO 5 CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA

1. Il Capoluogo della Provincia è la Città di Potenza. L'Ente ha sede nella città di Potenza. La Provincia assume la denominazione Provincia di Potenza.

2. In particolare, nella città capoluogo hanno sede legale ed istituzionale gli organi elettivi della Provincia e tutti i Servizi e gli Uffici che non debbano svolgere la propria attività, in relazione alla natura delle proprie attribuzioni, in altre sedi del territorio provinciale.

ARTICOLO 6

STEMMA, GONFALONE E DISTINTIVO DEL PRESIDENTE

1. La Provincia di Potenza ha uno Stemma ed un Gonfalone propri riprodotti nelle allegate tavole C e D il cui uso è disciplinato con norma regolamentare statale.

2. L'uso dello stemma e del gonfalone storico è riservato esclusivamente alla Provincia. Il Presidente della Provincia ha facoltà di concessione dell'uso del gonfalone e della rappresentazione dello stemma da parte di altri enti od associazioni operanti nel territorio provinciale, nei casi di patrocinio e in occasione di manifestazioni e ricorrenze ufficiali.

3. La Provincia espone nell'aula consiliare accanto alla bandiera nazionale ed al gonfalone storico anche la bandiera dell'Unione Europea.

4. Il distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e quello della Provincia da portare a tracolla.

CAPO III RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI

ARTICOLO 7 FORME DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI ED ALTRI ENTI

1. La Provincia di Potenza individua le forme di collaborazione con i comuni, le loro unioni, le loro associazioni e ogni altra forma di organizzazione sovracomunale. Tali collaborazioni sono preordinate alla predisposizione ed allo svolgimento di programmi, progetti, attività e obiettivi che si realizzano, mediante concertazione, accordi, convenzioni ed intese, che possono riguardare anche la costituzione di uffici e servizi comuni.

2. La Provincia si avvale delle forme associative e di cooperazione previste dalla legge che sono indirizzate alla gestione coordinata di una o di più funzioni e servizi.

ARTICOLO 8 RAPPORTI CON I COMUNI E ZONE OMOGENEE

1. La Provincia di Potenza, ente di secondo livello, svolge la propria attività in rapporto ai comuni singoli ed associati del proprio territorio.

2. Il territorio della Provincia, tenuto conto delle caratteristiche di policentrismo degli insediamenti socio-demografici, delle localizzazioni produttive, del sistema ambientale e delle relazioni economiche e culturali, può essere costituito da zone omogenee istituite d'intesa con la Regione per specifiche funzioni. Eventuali modifiche all'intesa costitutiva delle zone omogenee, ovvero alla delimitazione delle stesse, non comportano modificazioni del presente Statuto.

3. Le zone omogenee realizzano il decentramento delle funzioni della Provincia, perseguendo l'efficienza e la razionalizzazione dei servizi erogati dalla Provincia e dai Comuni o dalle loro Unioni, anche mediante il ricorso alle intese e convenzioni previste dalla legge.

4. Il Consiglio provinciale può deliberare forme diverse di organizzazione coordinata di funzioni amministrative della

Provincia e dei comuni, anche mediante condivisa utilizzazione delle strutture.

5. La Provincia garantisce, con l'impiego di proprie risorse umane, le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie per favorire lo sviluppo della gestione associata delle funzioni comunali presso le unioni dei comuni, nonché la realizzazione di sinergie gestionali nell'esercizio delle funzioni conferite alle unioni da parte dell'ente e dei comuni.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELLA PROVINCIA

CAPO I FUNZIONI

ARTICOLO 9 ORGANI DELLA PROVINCIA

1. Sono organi della Provincia: il Presidente della Provincia, il Consiglio Provinciale e l'assemblea dei sindaci. Essi sono, ciascuno per la propria competenza, organi di governo dell'Ente.

2. Gli organi di cui al precedente comma esercitano le funzioni e le attribuzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

CAPO II IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

ARTICOLO 10 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della Provincia secondo le disposizioni dettate dalla legge e assume le funzioni al momento della proclamazione del risultato elettorale.

2. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia, la rappresenta e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo.

3. Il Presidente della Provincia convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, definendo l'ordine del giorno delle sedute; nomina e revoca il Vicepresidente e i Consiglieri delegati a norma delle disposizioni di cui al presente Statuto. Non può essere attribuito incarico di Vicepresidente o di Consigliere delegato al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti e ai parenti affini fino al quarto grado del Presidente della Provincia.

4. Il Programma di Governo è il documento contenente le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato sotto il coordinamento del Presidente, sentita la Commissione consiliare dei Presidenti di gruppo. Indica le modalità, i tempi e le risorse finanziarie ed umane per la realizzazione delle linee programmatiche in esso contenute.

5. Il Presidente della Provincia predispose il Programma di Governo anche sulla base di dati ed elementi conoscitivi forniti

dalla struttura dell'ente, e lo trasmette al Consiglio entro 90 giorni dall'insediamento. Nei 15 giorni successivi alla chiusura della discussione in Consiglio, il Presidente adotta in via definitiva il programma del mandato. Il Consiglio ne prende atto e può formulare rilievi e proposte di integrazione, di cui il Presidente della Provincia può tener conto anche al fine di una eventuale riformulazione delle linee programmatiche da comunicare definitivamente al Consiglio nella prima seduta utile.

A seguito del rinnovo biennale del Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia presenta alla prima seduta il proprio Programma di Governo aggiornato al neo eletto Consiglio per la sua presa d'atto, secondo quanto previsto nell'ultimo paragrafo del comma precedente.

6. Il Presidente della Provincia sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti.

Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi precedenti, il Presidente, in particolare:

- a) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) coordina, anche tramite l'emaneazione di direttive politiche e amministrative, l'attività dei consiglieri delegati, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico amministrativa dell'ente;
- c) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia;
- d) rappresenta l'ente in giudizio;
- e) propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni;
- f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;
- g) fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge;
- h) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vicepresidente della Provincia e ai consiglieri delegati;
- i) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ai sensi dell'art. 110 TUEL, nomina e revoca il Segretario provinciale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento provinciale di organizzazione;
- j) indice i referendum provinciali;
- k) esplica ogni altra funzione attribuita alla Giunta provinciale dal d.lgs. 267/2000.

7. Il Presidente della Provincia può in ogni caso sottoporre all'esame del Consiglio Provinciale atti che rientrano nella

propria competenza.

8. Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia non comporta le dimissioni dello stesso.

9. Le dimissioni del Presidente presentate al Consiglio provinciale diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.

Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l'avvenuta presentazione delle dimissioni e l'eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.

10. In caso d'impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.

11. Le decisioni del Presidente aventi natura provvedimento sono adottate nella forma di decreto.

12. Il decreto, quale provvedimento finale del procedimento, è adottato sulla base di una proposta formulata e sottoscritta dal responsabile del procedimento.

13. Su ogni proposta di decreto, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nel decreto.

14. Ove il Presidente della Provincia non intenda conformarsi ai pareri di cui al comma precedente, deve darne adeguata motivazione nel testo del decreto.

15. Se la proposta è ad iniziativa del Presidente, il responsabile del procedimento ne dà atto nella relazione istruttoria; analogamente, ove il decreto abbia la natura di atto di alta amministrazione, il responsabile del procedimento dà atto nel documento istruttorio di aver sentito il Presidente ovvero di aver adottato la proposta su iniziativa del Presidente.

16. Il decreto presidenziale, quale provvedimento amministrativo, deve essere adottato nel rispetto delle fasi del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990. Esso, pertanto, oltre ad essere perfetto, con la conclusione della fase decisoria/costitutiva, per essere efficace e produrre i suoi effetti (esecutività) deve attendere la conclusione della fase integrativa dell'efficacia.

17. Per conseguire l'efficacia e l'esecutività il decreto presidenziale deve essere pubblicato all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e diventa esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

18. Nelle more della conclusione della fase integrativa dell'efficacia e in attesa della sua esecutività, il Presidente può dichiarare il decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in virtù della deroga di cui all'art. 21 quater, comma 1, della L. n. 241/1990, esplicitandone le ragioni. In tal caso il decreto esplica i suoi effetti sin dal momento della sua adozione. Della dichiarazione di immediata eseguibilità e delle relative motivazioni deve essere fatta espressa menzione in calce alla parte dispositiva del decreto.

ARTICOLO 11

Vice presidente e Consiglieri delegati

1. Il Presidente nomina tra i Consiglieri un Vicepresidente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, e in tutti gli altri casi previsti dal TUEL compatibili con le norme vigenti.

2. Il Presidente può delegare altresì uno o più consiglieri provinciali all'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento su determinate materie e servizi provinciali.

3. I Consiglieri titolari di deleghe non possono in alcun modo impegnare l'Amministrazione verso l'esterno né assumere funzioni di amministrazione attiva.

4. Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe coadiuvano, con spirito collegiale, il Presidente della Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza, agevolando l'esercizio da parte del medesimo del potere di direttiva nel rispetto dei vincoli posti dalla programmazione operativa. Essi seguono, nell'ambito della delega assegnata, le fasi di proposizione dei provvedimenti e collaborano nei rapporti del Presidente con gli uffici e con l'esterno. Hanno facoltà di proporre al Presidente l'adozione di decreti nelle materie oggetto di delega e sulle proposte formulate relazionano al medesimo.

CAPO III

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ARTICOLO 12

COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da dodici consiglieri come stabilito dalla legge che ne definisce le sue competenze.

2. Il Consiglio è l'organo di indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo della Provincia, contribuisce alla definizione delle linee programmatiche del Presidente, alla conseguente attuazione ed alla relativa verifica, ed è dotato di autonomia organizzativa, regolamentare, funzionale e finanziaria.

3. Il Consiglio adotta, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari necessari per l'applicazione di normative emanate dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione Basilicata.

4. Il Consiglio esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente Statuto, svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

5. Spetta al Consiglio provinciale:

- a) approvare lo Statuto dell'ente e proporlo alla Assemblea dei Sindaci per l'adozione;
- b) approvare i regolamenti dell'ente;
- c) approvare lo statuto delle persone giuridiche di diritto pubblico e privato, comunque denominate, istituite per soddisfare bisogni di interesse generale e partecipate dalla Provincia, nonché le loro modifiche;

d) approvare i piani, programmi, il documento unico di programmazione (DUP), piani finanziari, bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e rendiconti di gestione, nonché ogni altro documento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti e relative modifiche;

e) istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe ed aliquote;

f) approvare la contrazione di mutui laddove non siano già espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio, nonché le aperture di credito e remissione di prestiti obbligazionari; spetta comunque al Consiglio approvare la rinegoziazione dei mutui, la rimodulazione di prodotti finanziari derivati nei limiti di legge;

g) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio provinciale, ivi comprese le acquisizioni immobiliari; sono comunque escluse quelle relative alle locazione di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; sono altresì esclusi i casi che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente o della dirigenza dell'ente;

h) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi; sono altresì compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;

i) adottare i criteri generali per la disciplina della nomina, da parte del Presidente, di rappresentanti della Provincia in enti, aziende o organismi comunque denominati;

j) designare e nominare i rappresentanti della Provincia in altri enti, aziende, organismi per i quali la legge riserva la nomina al Consiglio;

k) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi del TUEL;

l) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi.

6. Spetta inoltre al Consiglio Provinciale approvare i piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni a essa conferite dallo Stato o della Regione, con particolare riferimento a:

- il piano strategico triennale del territorio provinciale, nonché gli strumenti di pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture e la pianificazione territoriale di coordinamento;

- le funzioni di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;

- la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito provinciale;

- la mobilità e la viabilità di interesse della Provincia, ivi compresa la pianificazione dei servizi di trasporto, l'acquisizione, la dismissione e la classificazione delle strade;

- la programmazione provinciale della rete scolastica e dell'edilizia scolastica;

- la raccolta, l'elaborazione dei dati, l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, l'informatizzazione e la digitalizzazione in ambito provinciale;

- la tutela e valorizzazione dell'ambiente;

- le intese-tipo con i comuni interessati per lo svolgimento, da parte della provincia, delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

- le convenzioni-tipo tra i comuni, le loro forme associative e la Provincia, nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme associative e gli accordi con i comuni non compresi nel territorio provinciale.

7. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Regolamento per il funzionamento del Consiglio con il quale si definiscono anche le modalità attraverso le quali vanno individuati i servizi, le attrezzature, le risorse umane e finanziarie di cui dotare il Consiglio.

Le strutture e le risorse umane e finanziarie devono essere rapportate alle disponibilità dell'ente e alle previsioni programmatiche del bilancio.

Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il Consiglio approva direttive generali e mozioni, anche in occasione dell'adozione del bilancio, e può impegnare il Presidente a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

ARTICOLO 13

PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO ALLA DEFINIZIONE, ALL'ADEGUAMENTO ED ALLA VERIFICA PERIODICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

1. Il Consiglio definisce l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente della Provincia e dei consiglieri con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene entro il 30 di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Il Consiglio, entro lo stesso termine, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può invitare il Presidente a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

ARTICOLO 14

FUNZIONAMENTO E AUTONOMIA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Provinciale ha autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria nei limiti della disponibilità di bilancio fissata annualmente e secondo le norme sancite dal regolamento interno sul funzionamento del Consiglio Provinciale.

2. Il Consiglio si avvale di una struttura propria, dotata di autonome risorse umane e finanziarie, così come previsto dai regolamenti, dalla dotazione organica e dal bilancio dell'Ente.

ARTICOLO 15

PRIMA SEDUTA INSEDIAMENTO E LINEE PROGRAMMATICHE

1. La prima seduta è convocata dal Presidente della Provincia, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla

proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

2. Nella prima seduta il Consiglio Provinciale, procede alla convalida degli eletti ed alla contestuale surroga dei consiglieri eventualmente dichiarati in eleggibili.

3. Il Presidente della Provincia presenta al Consiglio le linee programmatiche di governo entro 90 giorni dalla data di adunanza del primo Consiglio Provinciale così come disciplinato all'art. 10.

4. Con cadenza almeno annuale il Consiglio Provinciale provvede, in apposita sessione, a verificare lo stato di attuazione di tali linee da parte del Presidente della Provincia.

ARTICOLO 16 I CONSIGLIERI PROVINCIALI

1. L'elezione, la durata in carica, lo status giuridico ed economico, nonché il numero dei consiglieri provinciali sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri rappresentano l'intera Comunità provinciale, svolgono le loro funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto, esercitano l'attività politico-amministrativa connessa all'espletamento del mandato.

ARTICOLO 17 PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DECADENZA DEI CONSIGLIERI E DIMISSIONI

1. Il consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio. In caso di assenza, la giustificazione deve essere comunicata direttamente al Presidente della provincia e alla struttura speciale del consiglio, il quale deve darne notizia al Consiglio.

2. La decadenza per la mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio, in assenza di idonee e valide cause giustificative, può essere promossa d'ufficio dal Presidente della provincia o, da ciascun consigliere; il Consiglio contesta al Consigliere le assenze, lo stesso ha 10 giorni di tempo per formulare osservazioni.

Nei 10 giorni successivi il Consiglio delibera definitivamente in ordine all'eventuale decadenza.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio mediante deposito presso il protocollo dell'Ente; quanto alle modalità ed all'efficacia delle dimissioni si applicano le disposizioni di legge.

4. Il Consiglio Provinciale, entro e non oltre 10 giorni dalla data delle dimissioni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si procede a surroga, ricorrendone i presupposti, nel caso di scioglimento del Consiglio.

ARTICOLO 18 GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri provinciali, per l'esercizio dell'attività politico-amministrativa connessa all'espletamento del mandato, si costituiscono in Gruppi consiliari.

2. I gruppi consiliari sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa e concorrono al regolare andamento dell'attività

consiliare, così come disciplinato dai regolamenti.

3. I Presidenti dei gruppi consiliari si riuniscono in apposita commissione consiliare.

4. L'Ente è tenuto, con l'approvazione del bilancio, a dotare i gruppi consiliari di risorse idonee per il loro funzionamento.

ARTICOLO 19 SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Le procedure concernenti la validità delle sedute e delle convocazioni, i criteri e le modalità di svolgimento delle votazioni sono stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

ARTICOLO 20 COMMISSIONI CONSILIARI

1. In seno al Consiglio Provinciale sono istituite con criterio proporzionale le Commissioni Consiliari Permanenti, in numero e per materie previsti nel Regolamento. Le Commissioni Consiliari Permanenti durano in carica quanto il Consiglio Provinciale.

2. Oltre alle Commissioni Permanenti, il Consiglio Provinciale può istituire Commissioni Speciali o Commissioni d'indagine per l'esame di particolari questioni o problemi attinenti le materie di competenza della Provincia, fissandone preventivamente la durata, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia è attribuita alle minoranze consiliari.

4. Le commissioni consiliari, aventi funzioni di controllo e garanzia, si avvarranno del nucleo di supporto della Struttura Speciale del Consiglio.

ARTICOLO 21 COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. Per ciascuna Commissione il Consiglio Provinciale prende atto delle designazioni effettuate dai gruppi consiliari secondo le modalità previste dal Regolamento.

2. La convocazione, la partecipazione, la validità, lo svolgimento delle riunioni e l'organizzazione interna delle varie commissioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento.

ARTICOLO 22 POTERI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Le Commissioni Consiliari, nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, hanno funzione consultiva in ordine alle proposte di deliberazione di competenza consiliare.

TITOLO III

PROPOSTE DELIBERAZIONI – ASSEMBLEA DEI SINDACI

CAPO I PROPOSTE DELIBERAZIONI

ARTICOLO 23 INIZIATIVA DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta:
- a) al Presidente;
 - b) alle Commissioni Consiliari;
 - c) a ciascun Consigliere Provinciale;
 - d) all'assemblea dei sindaci.

2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione e assicura forme di assistenza tecnica da parte degli Uffici Provinciali.

ARTICOLO 24 ESAME IN COMMISSIONE

1. Ogni proposta di deliberazione è affidata al Presidente della Provincia, per il tramite degli uffici indicati negli atti di organizzazione, ed è assegnata, nei termini previsti dal Regolamento, ad una Commissione Consiliare in ragione della prevalente competenza. Nel caso in cui la proposta di deliberazione non risulti attribuibile alla competenza delle Commissioni Consiliari, la stessa è rimessa alla competenza della commissione dei Presidenti dei Gruppi.

2. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio stabilisce le modalità di esame delle proposte da parte delle Commissioni.

CAPO II ORGANO COLLEGALE

ARTICOLO 25 ASSEMBLEA DEI SINDACI

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia, con poteri propositivi, consultivi e di controllo.

2. L'Assemblea dei Sindaci esplica i suoi poteri propositivi mediante l'iniziativa sulle proposte di deliberazione di cui al presente Statuto, nonché con la possibilità di inviare al Presidente della Provincia e al Consiglio provinciale proprie proposte o risoluzioni.

3. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio provinciale e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente e svolge funzioni consultive in relazione a ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale.

4. L'Assemblea esprime il proprio parere non vincolante in

relazione all'approvazione dei bilanci dell'Ente da parte del Consiglio provinciale con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

5. Ai fini di esercitare la loro funzione di controllo i componenti l'Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi detenuti dalla Provincia.

6. L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno (un terzo dei suoi componenti o due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta).

Salvo che non sia espressamente previsto, i pareri forniti dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti. Nel caso in cui l'Assemblea regolarmente convocata non si riunisca entro venti giorni dalla convocazione o se riunita non raggiunga la maggioranza richiesta per la prima convocazione e per la seconda convocazione il parere si ha per acquisito. Il parere non vincolante è ugualmente acquisito in caso di mancata deliberazione entro dieci giorni dalla data della prima convocazione.

In sede di prima convocazione la riunione è valida qualora sia presente un numero di Comuni superiore al cinquanta per cento e che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nella Provincia. In seconda convocazione, che non può essere convocata prima che siano decorse ventiquattro ore, la convocazione è valida se sono presenti almeno un terzo dei Comuni che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente nella Provincia. Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative laddove previste.

7. L'Assemblea normalmente delibera a maggioranza dei presenti. Gli astenuti concorrono a determinare il numero dei presenti.

8. L'Assemblea dei Sindaci approva il regolamento che disciplina il proprio funzionamento e si avvale di una struttura di supporto.

Fino a che non sia stato individuato il regolamento previsto nel precedente comma si applicano le norme generali previste per i consessi assembleari, richiamando in particolare quelle proprie dei Consigli comunali per le parti non in contrasto con le vigenti disposizioni e con il presente Statuto.

TITOLO IV ISTITUTO DI PARTECIPAZIONE E GARANZIA

CAPO I PARTECIPAZIONE POPOLARE

ARTICOLO 26 VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

1. La Provincia di Potenza promuove e valorizza la partecipazione popolare, al fine di favorire il concorso della Comunità all'attività politico-amministrativa, valorizza le libere forme associative e promuove, nell'esercizio delle sue funzioni, organismi di partecipazione popolare all'amministrazione dell'Ente.

2. La Provincia per l'elaborazione dei propri piani e programmi si ispira al principio di ampia partecipazione popolare e favorisce l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

3. La Provincia promuove, infine, lo sviluppo delle libere forme associative mediante l'accesso alle strutture e ai servizi e attraverso la concessione di sovvenzioni e contributi.

4. La Provincia organizza le proprie attività ed esercita le proprie funzioni garantendo che la partecipazione popolare riguardi sia la determinazione delle funzioni sia l'esercizio delle stesse.

ARTICOLO 27 INIZIATIVA POPOLARE

1. I cittadini singoli o associati possono richiedere l'adozione di atti di interesse collettivo a mezzo di istanze, petizioni e proposte inviate al Presidente della Provincia.

ARTICOLO 28 PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'INIZIATIVA POPOLARE

1. Gli atti indicati nel precedente articolo devono essere formulati per iscritto, le relative firme devono essere autenticate nei modi di legge; inoltre, devono recare l'indicazione del soggetto, col relativo domicilio, al quale l'Amministrazione comunica le proprie determinazioni.

2. Il Presidente, ove accerti la competenza dell'Ente in ordine all'oggetto dell'iniziativa, la fondatezza dell'interesse collettivo perseguito e la conformità all'ordinamento del provvedimento richiesto o proposto, nonché l'adempimento delle prescrizioni di cui al comma 1, invia gli atti, entro 10 giorni dalla ricezione, agli organi competenti.

3. Le proposte devono comprendere lo schema del provvedimento di cui si chiede l'adozione, corredato della relazione illustrativa.

4. Il Presidente adotta le proprie determinazioni sugli atti di iniziativa popolare che riguardino oggetti di rispettiva competenza entro 30 giorni dalla decisione sulla loro ammissibilità, e ne dà immediata comunicazione al soggetto di cui al comma 1.

5. Ove, invece, gli oggetti degli atti di iniziativa popolare riguardino la competenza consiliare, il Presidente, verificata la loro ammissibilità, li trasmette alla Commissione o alle Commissioni Consiliari competenti per materia. Le Commissioni, ciascuna per la parte di competenza, esaminano gli atti nel merito e, nell'ipotesi favorevole, li inviano entro 30 giorni al Presidente perché li inserisca tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio per la discussione, dandone comunicazione ai domiciliatari indicati sugli atti. Ove il termine suddetto

decorra senza che le Commissioni diano comunicazione al Presidente del loro parere, questo si intende espresso in senso favorevole all'atto di iniziativa popolare. Il Consiglio si pronuncia nei termini e con le modalità previsti nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

6. Nell'ipotesi di esito negativo dell'esame di merito, le stesse Commissioni rinviano gli atti al Presidente con la motivazione delle determinazioni adottate, per l'ulteriore immediata comunicazione agli interessati.

7. Quando gli atti di iniziativa popolare, concernenti materie di competenza del Consiglio, siano sottoscritti da almeno 1.000 cittadini, sono comunque inseriti tra gli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio, quale che sia l'esito dell'esame di merito delle Commissioni.

8. L'inosservanza dei termini fissati nel presente articolo per l'adozione degli atti di competenza del Presidente del Consiglio, dà luogo all'esercizio dei poteri sostitutivi da parte degli Organismi per legge preposti.

ARTICOLO 29 CONSULTAZIONI

1. La Provincia di Potenza, di propria iniziativa ovvero su richiesta di altri organismi, consulta la popolazione, o particolari categorie di essa, e le organizzazioni sociali, nelle forme ritenute più idonee, nelle materie di competenza provinciale.

2. Il Presidente di propria iniziativa o su richiesta di 1/3 dei Consiglieri o di una Commissione Consiliare, avvia forme di consultazione con la popolazione dell'area interessata e/o le componenti sociali, politiche ed economiche in relazione a specifiche iniziative afferenti materie di propria competenza.

3. La consultazione può riguardare i comuni nonché altri enti pubblici e privati anche su richiesta dei medesimi.

4. La Provincia, per dibattere problemi di carattere generale o comunque relativi ad interessi collettivi, può indire pubbliche assemblee.

5. Le modalità e i termini delle consultazioni sono stabiliti da apposito regolamento.

6. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

CAPO II PARTECIPAZIONE REFERENDUM

ARTICOLO 30 REFERENDUM

1. Possono essere indetti referendum riguardanti materie di esclusiva competenza della provincia.

2. I referendum possono essere:

- a) consultivi;
- b) di indirizzo;
- c) propositivi.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia.

ARTICOLO 31

MATERIE ESCLUSE DALLA DISCIPLINA REFERENDUM

1. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali, tariffe e bilancio e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

ARTICOLO 32

DISCIPLINA DEI REFERENDUM

1. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

2. La proposta di referendum, presentata da almeno 50.000 iscritti nelle liste elettorali della Provincia ovvero da almeno 25 consigli comunali è inoltrata, per il giudizio di ammissibilità, all'Ufficio Provinciale per il Referendum di cui al comma successivo.

3. Sull'ammissibilità dei referendum, sulla regolarità delle sottoscrizioni e delle operazioni di voto decide, all'unanimità, "l'Ufficio Provinciale per il Referendum", costituito dal Presidente della Provincia, dai Componenti della Commissione Consiliare permanente "Affari Istituzionali", dal Segretario Generale dell'Ente. Qualora manchi l'unanimità, decide il Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta.

4. Il referendum viene indetto dal Presidente della provincia entro 180 giorni dalla esecutività della relativa delibera.

5. La consultazione referendaria deve aver luogo entro 180 giorni dalla decisione di ammissibilità dell'Ufficio Provinciale per il Referendum ed è valida quando ad essa abbia partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto a carattere nazionale, regionale e locale.

CAPO III

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

ARTICOLO 33

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti e i documenti della Provincia di Potenza e delle istituzioni dell'Ente sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati in tutto o in parte per espressa disposizione di legge o di regolamento.

ARTICOLO 34

FORMAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO

1. La Provincia adegua la propria organizzazione e la propria azione ai principi di pubblicità e di trasparenza.

2. Il diritto di accesso agli atti della Provincia è riconosciuto a tutti i cittadini con le modalità previste dalla

normativa vigente in materia di trasparenza alla legge in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e relativo regolamento provinciale di attuazione.

CAPO IV

ISTITUTI DI GARANZIA

ARTICOLO 35

CONVENZIONE CON IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

1. Il servizio di difesa civica provinciale può essere assicurato mediante convenzione con la Regione, autorizzata dal Consiglio provinciale, che preveda l'utilizzo del Difensore civico regionale.

ARTICOLO 36

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ'

1. La Provincia promuove iniziative volte a garantire l'uguaglianza delle opportunità per tutti coloro che risiedono nel territorio provinciale ed in tale ambito istituisce la commissione per il raggiungimento delle pari opportunità tra uomo e donna.

2. Con apposito regolamento verrà disciplinata la costituzione ed il funzionamento della Commissione.

ARTICOLO 37

CONSIGLIERA DI PARITÀ

1. La Consigliera di Parità è componente effettiva delle Commissione Provinciale tripartita, sostiene le politiche attive del lavoro e gli interventi formativi in favore delle donne su tutto il territorio provinciale. Promuove ogni utile iniziativa volta a garantire i principi di uguaglianza e non discriminazione tra donne ed uomini, anche attraverso la promozione di studi, ricerche ed elaborazione di buone prassi per la prevenzione dei disagi sui luoghi di lavoro.

2. L'Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia opera in collegamento e in collaborazione con l'Amministrazione, al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione della violazione della normativa di parità e promuove azioni di garanzia contro le discriminazioni sui luoghi di lavoro.

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

ARTICOLO 38
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI

1. La Provincia assicura la gestione dei servizi pubblici locali di competenza, in relazione alla loro natura, caratteristiche e dimensioni, attraverso la partecipazione a società di capitali ovvero attraverso imprese idonee, aziende speciali e istituzioni, anche consortili, associazioni e fondazioni o, infine, in concessione, in convenzione o in economia sulla base della disciplina generale e di settore.

2. Le scelte in ordine ai servizi pubblici sono adottate alla luce del principio della distinzione tra funzione di regolazione e controllo e responsabilità di gestione nonché dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione stessa.

3. Le decisioni relative alla istituzione, alla trasformazione e alla forma di gestione dei servizi pubblici sono di competenza del Consiglio Provinciale e debbono essere adottate previa acquisizione di una relazione del collegio dei revisori sugli aspetti economici e finanziari della proposta.

ARTICOLO 39
AZIENDE SPECIALI

1. L'azienda speciale è costituita con delibera del Consiglio provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con la quale si approvano, inoltre, lo statuto aziendale e il piano programma tecnico-finanziario, si conferisce il capitale di dotazione, si individuano i mezzi finanziari da trasferire e si determinano le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi dell'azienda.

2. Lo statuto e il regolamento aziendale disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda. Lo statuto aziendale deve conformarsi ai principi dello Statuto della Provincia.

3. Le aziende speciali presentano i propri bilanci entro termini tali da consentire al Presidente e al Consiglio la predisposizione dello schema di bilancio provinciale con le relative iscrizioni attive e passive.

4. La scelta e le nomine dei componenti del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale, nella composizione determinata dallo statuto aziendale, spettano al Presidente della Provincia che le effettua tra i soggetti in possesso dei requisiti di legge sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale.

5. Il Presidente ed il consiglio di amministrazione durano in carica quanto il Consiglio provinciale.

6. La revoca del presidente dell'azienda speciale e dei singoli componenti del consiglio di amministrazione e la cessazione del consiglio stesso sono disposte dal Presidente della Provincia con provvedimento motivato per violazione dei propri doveri o per la commissione di fatti

che comportino la decadenza da consigliere provinciale, nonché per l'inosservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale.

ARTICOLO 40
ISTITUZIONI

1. L'Istituzione è costituita con delibera del Consiglio provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con la quale inoltre, si approva il regolamento, si conferisce il fondo di dotazione, si determinano le finalità, si delibera la copertura dei costi sociali.

2. Le istituzioni presentano i propri bilanci entro termini tali da consentire al Presidente e al Consiglio la predisposizione dello schema di bilancio provinciale con le relative iscrizioni attive e passive.

3. Il presidente e il consiglio di amministrazione, sono nominati dal Presidente della Provincia.

4. Il Presidente della Provincia può revocare il presidente dell'istituzione, i singoli membri o l'intero consiglio di amministrazione con provvedimento motivato.

5. All'Istituzione si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 44.

**TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE**

**CAPO I
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE**

ARTICOLO 41
PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. La Provincia disciplina la propria azione amministrativa in conformità ai seguenti principi generali:

a) la separazione tra le responsabilità di indirizzo e controllo spettanti agli organi politici di governo e la responsabilità di gestione per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti, spettante alla dirigenza;

b) la individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei livelli di autonomia del personale e della dirigenza in particolare;

c) la valorizzazione delle risorse umane, garantendo a tutti i dipendenti pari opportunità e crescita professionale attraverso adeguate politiche di sviluppo e di formazione professionale;

d) la piena trasparenza dell'azione amministrativa, la semplificazione delle procedure, il miglioramento della qualità dei servizi erogati, l'accesso del cittadino ai documenti e la partecipazione all'attività amministrativa;

e) la flessibilità della struttura organizzativa, in ragione delle funzioni e dei programmi dell'Ente; la valorizzazione della collegialità come strumento di coordinamento operativo dell'attività degli uffici provinciali; il coinvolgimento e la partecipazione del personale, secondo il principio della democrazia organizzativa, all'esame dei problemi dell'organizzazione e della qualità dell'azione amministrativa per promuovere il miglioramento e lo

sviluppo.

2. L'ordinamento e l'organizzazione dei servizi e degli uffici sono disciplinati in modo da garantire che la Provincia possa assolvere alle seguenti finalità:

a) agevolare i cittadini nei rapporti con l'amministrazione provinciale, adottando misure di decentramento ed articolazione territoriale degli uffici e servizi provinciali;

b) collaborare al potenziamento dell'efficienza nel sistema provinciale delle autonomie locali, prestando la propria assistenza tecnica ed amministrativa ai Comuni;

c) promuovere e coordinare forme associative e di collaborazione interistituzionale con altri enti locali a livello sub provinciale, con altre Province e con la Regione, anche ai fini della definizione delle politiche di area vasta e di partecipazione alla programmazione socio-economica ed alla pianificazione territoriale ed ambientale regionale.

3. La Provincia di Potenza garantisce lo sviluppo delle relazioni sindacali, nel rispetto dei relativi ruoli e responsabilità, in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevata l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati alla collettività.

ARTICOLO 42

SEGRETARIO PROVINCIALE

1. Il Segretario Provinciale, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente della Provincia, svolge compiti di collaborazione ed ha la funzione di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi della Provincia.

2. Le funzioni, le competenze, le prerogative e lo status giuridico del Segretario Provinciale sono disciplinati dalla legge e dal regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 48 comma 3 del D.lgs. 267/2000.

3. Al Segretario Generale possono essere altresì attribuite le funzioni di Direttore Generale.

ARTICOLO 43

VICE SEGRETARIO

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede un Vice Segretario Generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.

2. Il Vice Segretario coadiuva e sostituisce il Segretario nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

ARTICOLO 44

DIRETTORE GENERALE

1. Il Presidente della Provincia, può nominare, anche attingendo all'esterno dell'Ente, un Direttore generale cui affidare la responsabilità complessiva degli uffici e dei servizi ricomprendente l'organizzazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Ente.

2. Le funzioni, le competenze, le prerogative, lo status giuridico ed i requisiti del Direttore Generale sono disciplinati dalla legge e dal regolamento dell'ordinamento

degli uffici e dei servizi.

3. Della nomina del Direttore Generale deve essere data comunicazione al Consiglio.

ARTICOLO 45

I DIRIGENTI

1. Nel quadro armonico di collaborazione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo dell'Ente, i dirigenti adottano gli atti di gestione ad essi demandati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

In quest' ambito adottano tutti gli atti necessari ed opportuni, ivi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno o che comportano l'esercizio di poteri discrezionali, secondo linee organizzative, criteri e modalità stabiliti dal Regolamento

per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Gli incarichi dirigenziali possono essere affidati anche con contratto a tempo determinato, nel limite dei posti stabiliti dalla legge ovvero, al di fuori della dotazione organica, in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità.

3. Il Presidente della Provincia conferisce gli incarichi dirigenziali, di durata non superiore al suo mandato, definendo e specificando funzioni, compiti e responsabilità, conformemente alle norme contenute nel regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ARTICOLO 46

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ARTICOLO 47

UFFICI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge.

TITOLO VII

FINANZA PROVINCIALE

CAPO I
FINANZA E CONTABILITÀ

ARTICOLO 48
AUTONOMIA FINANZIARIA

1. La Provincia di Potenza, nell'ambito dell'ordinamento della finanza locale, gode di autonomia finanziaria.

2. Nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge, la Provincia esercita potestà impositiva e può reperire entrate straordinarie.

3. La gestione finanziaria, tributaria e contabile della Provincia è disciplinata dal regolamento di contabilità che disciplina, altresì, l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno della gestione e la rilevazione dei risultati in termini di efficienza e di efficacia, e dai regolamenti tributari, approvati dal Consiglio Provinciale, in base alle norme stabilite dalla legge.

ARTICOLO 49
BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO DELLA
GESTIONE

1. Il Consiglio Provinciale approva per ciascun esercizio finanziario, entro le scadenze di legge, il bilancio di previsione, corredato del Documento Unico di Programmazione e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Basilicata.

2. Il rendiconto della gestione, proposto dal Presidente è deliberato dal Consiglio Provinciale entro le scadenze di legge.

CAPO II
SISTEMA DEI CONTROLLI

ARTICOLO 50
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

1. La composizione, la durata dell'incarico, le modalità di nomina e cessazione, le incompatibilità e ineleggibilità, il funzionamento e le funzioni dell'organo di revisione economico finanziaria sono stabiliti dal TUEL e dalle altre leggi sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

ARTICOLO 51
CONTROLLI INTERNI

1. La Provincia di Potenza utilizza strumenti di controllo interno, finalizzati a garantire la regolarità amministrativa e contabile, la verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché idonei a consentire agli organi di indirizzo politico la valutazione della congruenza delle attività svolte in rapporto agli indirizzi politico-amministrativi secondo le modalità stabilite in appositi regolamenti.

TITOLO VIII
NORME FINALI E REVISIONE DELLO STATUTO

CAPO I
REVISIONE DELLO STATUTO

ARTICOLO 52
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

1. Le deliberazioni di modificazione, di introduzione ed abrogazione di norme statutarie sono approvate dal Consiglio con lo stesso procedimento stabilito dalla legge per l'approvazione e per l'entrata in vigore dello Statuto.

2. L'abrogazione totale del presente Statuto non può essere disposta se non con lo stesso atto di adozione di un nuovo Statuto.

3. Le norme statutarie incompatibili con nuove disposizioni di legge sono abrogate con l'entrata in vigore delle stesse.

CAPO II
APPROVAZIONE REGOLAMENTI

ARTICOLO 53
REGOLAMENTI

1. I regolamenti e le relative modifiche, ove non sia stabilito diversamente dalla legge, sono approvati col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora non si raggiunga detta maggioranza, i regolamenti sono approvati, con votazione da tenersi di norma in una seduta successiva, a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

2. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dal primo del mese successivo alla pubblicazione, ove non sia stabilito diversamente dal Consiglio provinciale.

ARTICOLO 54
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio provinciale adotta il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Gli emendamenti sono approvati con la maggioranza dei votanti.

2. Qualora dopo due votazioni tenute in distinte sedute non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio sul complesso del Regolamento, il Consiglio lo approva con la maggioranza dei presenti.

3. Le modifiche o integrazioni del Regolamento del Consiglio sono approvate con le medesime procedure.

INDICE

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I LA PROVINCIA

Articolo 1
Autonomia della Provincia
Articolo 2
Funzioni della Provincia
Articolo 3
Fini della Provincia

CAPO II IL TERRITORIO

Articolo 4
Comuni della Provincia
Articolo 5
Capoluogo della Provincia
Articolo 6
Stemma, gonfalone e distintivo del Presidente

CAPO III RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI

Articolo 7
Forme di collaborazione con i Comuni ed altri enti
Articolo 8
Rapporti con i comuni e zone omogenee

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELLA PROVINCIA

CAPO I FUNZIONI

Articolo 9
Organi della Provincia

CAPO II IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Articolo 10
Attribuzioni del Presidente
Articolo 11
Vice presidente e Consiglieri delegati

CAPO III IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Articolo 12
Composizione ed attribuzione del Consiglio
Articolo 13
Partecipazione del Consiglio alla definizione,
all'adeguamento ed alla verifica periodica
dell'attuazione del programma di Governo
Articolo 14
Funzionamento e autonomia del Consiglio
Articolo 15
Prima seduta insediamento e linee
programmatiche
Articolo 16
I Consiglieri Provinciali
Articolo 17
Partecipazione alle sedute decadenza dei
Consiglieri e dimissioni
Articolo 18
Gruppi Consiliari
Articolo 19
Sedute del Consiglio Provinciale
Articolo 20
Commissioni Consiliari
Articolo 21
Costituzione e funzionamento delle Commissioni
Articolo 22
Poteri delle Commissioni Consiliari

TITOLO III PROPOSTE DELIBERAZIONI – ASSEMBLEA DEI SINDACI

CAPO I PROPOSTE DELIBERAZIONI

Articolo 23
Iniziativa deliberativa del Consiglio
Articolo 24
Esame in Commissione

CAPO II ORGANO COLLEGIALE

Articolo 25
Assemblea dei Sindaci

TITOLO IV ISTITUTO DI PARTECIPAZIONE E GARANZIA

CAPO I PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 26
Valorizzazione e promozione della partecipazione
Articolo 27
Iniziativa Popolare
Articolo 28
Procedure per l'esercizio dell'iniziativa popolare
Articolo 29
Consultazioni

CAPO II PARTECIPAZIONE REFERENDUM

Articolo 30
Referendum
Articolo 31
Materie escluse dalla disciplina referendum
Articolo 32
Disciplina dei referendum

CAPO III PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Articolo 33
Pubblicità degli atti
Articolo 34
Formazione e diritti di accesso

CAPO IV ISTITUTI DI GARANZIA

Articolo 35
Convenzione con il difensore civico regionale
Articolo 36
Commissione pari opportunità
Articolo 37
Consigliera di parità

TITOLO V SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Articolo 38
Forme di gestione dei servizi
Articolo 39
Aziende speciali
Articolo 40
Istituzioni

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE

CAPO I ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Articolo 41
Principi organizzativi
Articolo 42
Segretario provinciale
Articolo 43
Vice Segretario
Articolo 44
Direttore Generale
Articolo 45
I Dirigenti

Articolo 46
Collaborazioni esterne
Articolo 47
Uffici di indirizzo e di controllo

TITOLO VII FINANZA PROVINCIALE

CAPO I FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 48
Autonomia finanziaria
Articolo 49
Bilancio di previsione e rendiconto della gestione

CAPO II SISTEMA DEI CONTROLLI

Articolo 50
Organo di revisione economico – finanziaria
Articolo 51
Controlli interni

TITOLO VIII NORME FINALI E REVISIONE DELLO STATUTO

CAPO I REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 52
Modificazioni dello statuto

CAPO II APPROVAZIONE REGOLAMENTI

Articolo 53
Regolamenti
Articolo 54
Regolamenti del Consiglio